

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 60

*del* **27 MAG. 2019**

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 12/2016 del 10/2/2016, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, nella qualità di trasgressore per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 19/2014 (raccolta differenziata), per aver depositato, in giornata indicata per la raccolta dell'umido, un sacchetto contenente rifiuti di vario genere non differenziati e documentazione cartacea riconducibile allo stesso;

L'infrazione è stata accertata alle ore 09,35 del 08/2/2016 in questa Via \_\_\_\_\_ pressi civ. \_\_\_\_\_

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 17/2/2016;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Al suddetto di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 14,00 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di **€ 64,00**;

**INGIUNGE**


Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li **27 MAG. 2019**

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

*M.P.*  
\_\_\_\_\_  
ISP



Il Dirigente P.M.

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.